

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede - È costituita una società cooperativa, denominata: «Macro Società Cooperativa». Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di «Macro Soc. Coop.» La sede è fissata nel Comune di Cesena (FC). Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 - Durata - La durata della società cooperativa è fissata fino al 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II - Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale - Alla società cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e nelle leggi speciali sulla cooperazione, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 - Regime mutualistico - La società cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile, come dettagliato al successivo articolo 7.

TITOLO III - Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 5 - Scopo sociale - I soci di Macro, tramite la società cooperativa perseguono lo scopo del mutuo appoggio e della solidarietà per realizzare i loro ideali e le loro scelte di vita e di lavoro e contribuire al miglioramento economico e culturale delle comunità in cui la cooperativa opera, nonché per ottenere condizioni di vita prospere e serene oltre a prodotti e servizi a condizioni favorevoli.

I soci della cooperativa Macro attribuiscono fondamentale importanza al controllo e alla gestione dei loro risparmi, allo scopo di raggiungere gli scopi sociali e promuovono l'informazione e la consapevolezza della centralità di questo tema per la società contemporanea. La società cooperativa persegue inoltre lo scopo della solidarietà e del mutuo appoggio tra i soci e verso chi socio non è, al fine di partecipare alla costruzione di un sistema economico e sociale che ponga al centro la persona invece del profitto fine a se stesso. Per raggiungere i suoi scopi, la cooperativa Macro può anche assumere partecipazioni in altre imprese, associazioni, cooperative e consorzi. La cooperativa si propone di raccogliere e diffondere informazioni ed esperienze per una migliore conoscenza di sé e del mondo in cui viviamo e contribuire allo sviluppo delle potenzialità insite nell'essere umano e nella società, in armonia con la natura. La società cooperativa si propone di contribuire alla diffusione, affermazione e realizzazione dei principi dell'economia solidale, della finanza etica, del consumo equo, dell'agricoltura biologica e biodinamica, dell'alimentazione naturale, delle terapie tradizionali e non convenzionali, del bioregionalismo e di quanto valorizzi attività locali e di piccole dimensioni. La società cooperativa, con l'appoggio dei soci, opererà per scopi di carattere sociale, rivolgendosi con azioni solidali verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

La società cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, europeo e internazionale e allo sviluppo dell'economia di comunità solidale. Per tale motivo la società cooperativa potrà aderire alle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai loro organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Potrà anche aderire ad altri organismi associativi, economici o sindacali, di settore, di categoria e generali, nazionali, europei e internazionali, e a ogni tipo di organizzazione che si proponga iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico, o comunque coerenti con gli scopi della cooperativa.

Art. 6 - Oggetto sociale - La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- vendita all'ingrosso e al dettaglio, per corrispondenza o tramite terzi, di prodotti multimediali, propri (libri, opuscoli, riviste, giornali, CD, DVD, ecc.) o editi da altri; di materiali prodotti in proprio o da altri (mappe, manifesti, articoli in carta riciclata e juta, articoli di cancelleria e cartoleria, CD musicali, DVD e altri articoli audiovisivi, editoria elettronica, ecc.);
- stampa in proprio o presso terzi di prodotti multimediali, propri o per conto terzi (libri, opuscoli, materiale pubblicitario e promozionale, riviste, giornali, cataloghi agende e calendari, CD, DVD, e altri articoli audiovisivi, editoria elettronica, cancelleria e cartotecnica, ecc.) e acquisto di copyrights per la traduzione;
- la produzione, l'utilizzo e la distribuzione di software, con particolare riguardo al cosiddetto software aperto e libero; creazione e gestione di siti web e portali anche per favorire l'informazione e la divulgazione di tematiche legate all'attività svolta dalla Casa Editrice e dalla Cooperativa, volta a promuovere e tutelare la libertà di espressione e di scelta consapevole;
- la promozione e la creazione di fondazioni o altri soggetti giuridici funzionali, la partecipazione in associazioni e società ai fini del raggiungimento degli scopi societari e dello sviluppo di forme di partenariato, compartecipazione, alleanza, ecc. utili ai fini del raggiungimento degli scopi della Cooperativa Macro;
- realizzazione di uno o più centri commerciali e/o residenziali urbani e rurali, progettati, restaurati e costruiti anche secondo le indicazioni della bioedilizia, delle tecnologie appropriate, dell'agricoltura biologica e biodinamica, dell'alimentazione naturale, del consumo responsabile, dell'economia solidale e della finanza critica. Tali centri intendono proporsi come nuovi modelli urbanistici e di aggregazione, coerenti con gli scopi e la filosofia della cooperativa Macro. L'obiettivo è anche quello di intervenire a favore di bambini, famiglie, persone malate, svantaggiate e bisognose di aiuto sociale;
- organizzazione di corsi, conferenze, seminari, incontri e dibattiti per i soci e per il pubblico in genere e la divulgazione di iniziative che promuovono temi ecologici, biologici, solidali attraverso radio, stampa, tv, e gli altri mezzi di comunicazione di massa. Sviluppo di forme di apprendimento e convivenza per i bambini e gli adulti, sia all'interno delle scuole pubbliche sia in strutture indipendenti, anche progettate e realizzate dalla cooperativa Macro, e/o in collaborazione con altre organizzazioni; e la creazione di centri di documentazione e/o osservatori in grado di fungere da sportello, banca dati informatica e cartacea, assistenza, consulenza, nei limiti di legge, monitoraggio, luogo

di formazione e rete di contatti su tutti i temi d'interesse e intervento della cooperativa e in particolare sull'architettura e l'urbanistica critica e la bioedilizia,

- l'ideazione, la promozione e la diffusione di pubblicazioni, studi e ricerche, borse di studio e tesi di laurea inerenti le tematiche della decrescita e di un'economia e società a misura di donna e d'uomo invece che del profitto;
- produzione e/o trasformazione e distribuzione all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza e somministrazione di alimenti e bevande, frutta e verdura, vino e olio, carne uova e formaggi, conserve e miele, ecc.; produzione agricola con la selezione e distribuzione delle sementi da coltivare con procedimenti tradizionali e naturali; allevamento; importazione, esportazione e acquisto di materie prime naturali per la loro trasformazione in prodotti alimentari, al fine del confezionamento e della distribuzione al dettaglio, all'ingrosso e per corrispondenza. Produzione e distribuzione all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza e somministrazione di pane, pizza e piadina, pasticceria, prodotti da forno, farine, estratti ed oli essenziali, fermenti e prodotti fermentati. Semina, raccolta, lavorazione e distribuzione all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza di erbe officinali, fiori e piante, inclusa consulenza paesaggistica e d'arredamento. Realizzazione di laboratori per la trasformazione degli alimenti, ristoranti, mense, self-service, rosticcerie, refezioni, pizzerie, piadinerie basate sull'uso e consumo degli alimenti summenzionati e inoltre bar, tavole calde, pub e locali assimilabili: tutti fissi o ambulanti, in proprio o in compartecipazione, aperti al pubblico o ai soli soci; promozione di iniziative mirate a favorire la tutela della qualità dei prodotti alimentari, intesa come salvaguardia del prodotto stesso e del processo, considerando gli aspetti igienico sanitari, merceologici, ambientali, organolettici, etico sociali e di denominazione;
- produzione e/o distribuzione all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza di articoli casalinghi, mobili, articoli di vestiario, prodotti tessili anche in fibra vegetale e naturale, calzature, macchine, attrezzature tecniche per l'agricoltura, l'alimentazione, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- istituzione e gestione di un Centro di Documentazione, Ricerca ed Iniziativa per la Prevenzione delle malattie e per la pace - dove i malati possano ricevere consigli pratici per la guarigione secondo i principi enunciati nello statuto - comprendente una biblioteca con prestito di libri per soci e non;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia, promozione e sviluppo dell'ecologia domestica, tecnologie appropriate, riciclaggio e recupero di rifiuti, autoproduzione di carta riciclata; promozione, gestione e partecipazione a progetti di produzione di energia e carburanti da fonti rinnovabili, o di interventi per il risparmio energetico, inclusa formazione e servizi utili a questi scopi;
- raccolta, valorizzazione e recupero dei rifiuti e dell'usato; trasloco e trasporto merci conto proprio e conto terzi;
- organizzazione di vacanze e viaggi di lavoro, di istruzione, culturali e in generale del turismo responsabile per permettere ai soci e non, di sperimentare attivamente i principi di un agire umano solidale con gli altri e attento alla natura.
- acquisizione o realizzazione di strutture di ospitalità urbane e rurali progettate e gestite in base ai principi e agli scopi da cui è retta la cooperativa, incluso alberghi, ostelli, agriturismo, centri vacanza, multi proprietà in Italia e all'estero o convenzioni, affiliazioni, compartecipazioni con altre organizzazioni che operano coerentemente con le finalità della cooperativa;
- realizzazione e gestione di centri, spazi e strutture per offrire alla persona beni e servizi atti a migliorare la salute ed il benessere fisico, emotivo, mentale e spirituale, secondo una visione olistica della natura umana, inclusa la promozione e gestione di studi medici, dentistici, ottici e altre specializzazioni, nei limiti di legge, palestre, piscine, saune, centri estetici, ecc., inclusa la produzione e trasformazione, commercio all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza di prodotti terapeutici, erboristici, farmaci, integratori, ecc.
- realizzazione e gestione di strutture per l'accoglienza, l'assistenza e la ricreazione di bambini, giovani, adulti, anziani, malati e portatori di handicap;
- organizzazione e realizzazione di feste, spettacoli, proiezioni e concerti, eventi, mostre e esposizioni, manifestazioni culturali e fieristiche, incluse discoteche e centri divertimenti, nonché convenzioni, accordi, compartecipazioni con altre organizzazioni che operano coerentemente con le finalità della cooperativa;
- creazione di un mutuo servizio fra i soci che mettono a disposizione le proprie risorse finanziarie, immobiliari e mobiliari per promuovere la nascita e lo sviluppo di iniziative "ecologiche";
- creazione di una banca dati di immobili e terreni disponibili in affitto o in vendita per favorire l'insediamento di persone e attività coerenti con i principi enunciati; svolgimento di tutte le pratiche attinenti allo svolgimento di attività di agenzie immobiliari; acquisizione di terreni o fabbricati da destinare al raggiungimento dei fini sociali, per la costruzione, restauro, affitto, creazione di luoghi qualificati dove i soci e il pubblico possano usufruire di servizi, beni e attività prodotti e/o distribuiti o per favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali ed ecologiche da parte di associazioni, cooperative, gruppi e privati, inclusa la produzione e distribuzione all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza di prodotti per la casa, l'edilizia, la ferramenta, elettrodomestici, prodotti e attrezzature per il riscaldamento e il condizionamento, per il risparmio idrico e energetico, per migliorare la qualità dell'acqua da bere e per gli altri usi domestici, ecc.
- provvedere agli acquisti commissionati dai soci (cooperativa commissionaria);
- partecipare alla vita della comunità locale dove la società cooperativa opera, al fine di valorizzarla e contribuire a migliorare le condizioni dei più disagiati: anziani, handicappati, bambini, disoccupati, donne, immigrati, ecc. e favorirne così l'inserimento e la partecipazione;
- fornitura di servizi a enti, aziende o privati attraverso sportelli di informazione e formazione e organizzazione di esposizioni di materiale prodotto o edito in proprio o da terzi, consulenza, agenzia di svolgimento pratiche, rappresentanza, magazzino;
- promuovere la costituzione e partecipare alle Mutue Auto Gestione (MAG) o altri soggetti giuridici, banche incluse, atti a perseguire forme di raccolta di risparmio che consentano di finanziare attività esterne alla cooperativa con lo scopo di favorire il progres-

Statuto Sociale Macro Società Cooperativa

Pagina 2

- so economico e sociale; partecipare o promuovere rapporti con le società assicurative coerenti con gli scopi della cooperativa; favorire la formazione dei soci e degli utenti della cooperativa Macro riguardo al funzionamento di banche e assicurazioni;
- x) promuovere la costituzione di Fondazioni o altri soggetti giuridici, di progetti di studio e ricerca, per la salvaguardia del territorio, dell'acqua, dell'aria, dei boschi e dell'ambiente in generale con lo scopo di tutelare, creare e ampliare le aree protette e vincolate rurali e urbane, anche tramite acquisizioni immobiliari;
 - y) la vendita ed il noleggio di ogni tipo di veicolo nuovo o usato, incluse le biciclette, dei relativi accessori e parti di ricambio; l'attività di officina meccanica per tutti i veicoli, comprese le macchine agricole e le biciclette; il lavaggio anche automatico; l'attività di carrozzeria, elettrauto e gommista di qualsiasi veicolo in genere; l'attività di agenzia assicurativa e pratica auto, nonché scuola guida e ogni altra attività produttiva, commerciale, finanziaria e di servizi legata ai trasporti individuali e collettivi, di persone e di merci, incluso noleggio, comodato e permuta nuovo e usato; la gestione di parcheggi ed aree di scambio;
 - z) la promozione, costituzione e gestione di studi di consulenza e professionali (avvocati, commercialisti, consulenti finanziari e fiscali, architetti, geometri e ingegneri, ecc.) nei limiti di legge, attività artigianali (fabbro, elettricista, idraulico, sarto, calzolaio, lavanderia, parrucchiere, a titolo di esempio) e commerciali alimentari e non alimentari.

Essa potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge;
- con delibera del consiglio di amministrazione, assumere partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili o in altre cooperative ed imprese, anche finanziarie, e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione;
- concedere avalli cambiali, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la società cooperativa aderisce nonché a favore di altre società cooperative;
- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; creare "fondi di pensione" in base alle disposizioni vigenti e sviluppare il "microcredito" con lo scopo di favorire acquisti eticamente orientati;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modificazioni e integrazioni;
- stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci; partecipare ad aziende per la produzione energetica tramite l'acquisizione di fondi privati e pubblici;
- produrre e commercializzare i beni e i servizi dei punti precedenti, anche attraverso l'utilizzo particolare di forme quali il noleggio, il comodato, il franchising ecc.

Art. 7 – Esercizio dell'attività - Le modalità di svolgimento delle prestazioni mutualistiche si estrinsecano in:

- a) fornire ai soci distributori e grossisti libri e pubblicazioni in genere nei settori di riferimento ed interesse per la società cooperativa, al fine di ampliare la conoscenza dei consumatori privati su tali tematiche;
- b) acquistare beni e servizi dai soci produttori in relazione alle attività rientranti nell'oggetto sociale;
- c) utilizzare l'apporto lavorativo e professionale dei soci in forma di lavoro subordinato, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o in forma autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Nell'esercizio di tali attività potrà utilizzare le prestazioni ed i beni anche di soggetti diversi dai soci, e cedere i propri prodotti e servizi anche a terzi non soci.

TITOLO IV - Soci cooperatori

- Art. 8 – Soci cooperatori** - Sono soci cooperatori coloro che:
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - mettono a disposizione le proprie capacità professionali e imprenditoriali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la società cooperativa stessa.

Art. 9 – Requisiti dei soci cooperatori - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, gli enti o le società comunque costituiti che intendono avvalersi dell'attività della società cooperativa i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli di quest'ultima.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della società cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della società cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Non possono in ogni caso essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della società cooperativa. Qualora l'attività di colui che si propone come socio sia sinergica o complementare a quella della società cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà approvarne l'ammissione, previa motivata deliberazione.

Art. 10 – Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, ragione sociale o denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, domicilio o sede, cittadinanza, codice fiscale;

- b) indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 – Procedura di ammissione - Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda di chi richiede di associarsi e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e della tassa di ammissione. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 – Obblighi dei soci cooperatori - I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione gli importi concernenti:

- il valore delle azioni sottoscritte;
 - l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
 - l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione;
- Essi, inoltre, in relazione all'attività svolta ed alle proprie scelte di vita, sono tenuti, secondo quanto indicato nella domanda di ammissione, a partecipare alla vita della società cooperativa e a mettere eventualmente a disposizione la loro prestazione lavorativa, o professionale o imprenditoriale. I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 13 – Diritti dei soci cooperatori - I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la società cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 14 – Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Il recesso non può essere parziale.

Non costituisce causa di recesso la proroga del termine di durata della società cooperativa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale, ex art. 52.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 – Esclusione - L'esclusione può essere pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione alla società cooperativa;
 - b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
 - c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
 - d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società cooperativa; soprattutto se derivanti dallo scambio mutualistico;
 - f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla società cooperativa;
 - g) che non adempia all'obbligo mutualistico di dare preferenza ai prodotti e servizi della società cooperativa.
 - h) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 16 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio. In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico si risolverà alla data di delibera del consiglio di amministrazione con cui si constata i legittimi motivi del recesso. In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato, e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 2 anni.

Art. 18 – Morte del socio - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto unicamente al rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 19 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori - Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la società cooperativa deve iscriverle nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione. Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO V - Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 20 – Soci finanziatori - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla società cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 21 - Imputazione dei conferimenti - I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della società cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 500 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante con le modalità e nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 22 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori - L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 28, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della società cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori - Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superio-

re a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione di cui all'articolo 22, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 24 – Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori - Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Art. 25 - Azioni di partecipazione cooperativa - Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la società cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la società cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 23.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 26 - Diritti di partecipazione alle assemblee - I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della società cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 27 - Strumenti finanziari di debito - L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Si applicano tutte le altre disposizioni della sezione VII, capo V, libro V, cod. civ.

TITOLO VI - Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 28 – Patrimonio sociale - Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 50;
 - b. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale di euro 500;
 - c. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di euro 50, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 20 del presente statuto;
 - d. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di euro 50, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi del successivo art. 31;
- 6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui ai precedenti numeri 3) e 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente n. 5) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori di esercizi finanziari diversi dai soci cooperatori.

Art. 29 – Esercizio sociale e bilancio - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società cooperativa. Dovranno anche essere indicate, se il caso, le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare detta prevalenza in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30 – Ristorni - L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate o anche mediante emissione di strumenti finanziari. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 31 – Destinazione dell'utile - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 30;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato da distribuire:
 - ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;
- un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa quale dividendo da determinarsi come segue:
 - in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci cooperatori;
 - nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 32 – Acquisto delle proprie azioni - Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni della società cooperativa purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, e purché il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società cooperativa sia superiore ad un quarto.

TITOLO VII - Governo della società

Art. 33 – Sistema di amministrazione e organi sociali - La società cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
 - il consiglio di amministrazione;
 - il collegio dei sindaci se nominato;
- l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa se necessaria.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 34 – Convocazione - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono essere convocate anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso inviato ai soci, a mezzo lettera raccomandata, o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 29 del presente statuto. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 35 – Assemblea ordinaria - L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revocazioni. La nomina degli amministratori avverrà nel rispetto della riserva spettante ai possessori di strumenti finanziari di cui all'art.22
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, o componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 36 – Assemblea straordinaria - L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
 - sull'emissione degli strumenti finanziari;
 - sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
 - su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
- L'assemblea straordinaria non delibera in merito:
- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
 - all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
 - all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
 - agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
 - al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 37- Quorum costitutivi e deliberativi - L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

E' inoltre ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare in tale ipotesi è necessario che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione in tempo reale;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta dove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario (soggetto verbalizzante), onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale di riunione sul relativo libro. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 38 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dall'art. 22.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i soci finanziatori e i soci sovventori si rinvia all'art. 22 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 39 - Presidenza dell'assemblea - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 40 - Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari - Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
 - 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
 - 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
 - 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
 - 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
- L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Art. 41 - Deroghe al voto per testa - Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la società cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 42 - Assemblee separate - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la società cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini pre-

visti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della società cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della società cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 43 - Composizione, elezione, deleghe e compensi - Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a 3 e non superiore a 15.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 22 del presente statuto, l'amministrazione della società cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente, se non già fatto dall'assemblea che lo ha nominato.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo o a procuratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui la decisione incida sui rapporti mutualistici con i soci.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea. Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. I compensi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Art. 44 - Rappresentanza legale - La firma sociale e la rappresentanza legale della società cooperativa sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al vice presidente secondo quanto disposto nel successivo articolo 48.

Art. 45 - Durata in carica, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi - Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina e non superiore, comunque, a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi, a norma del terzo comma dell'art. 2542 del codice civile, non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile. Essi possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione.

Art. 46 - Riunioni e competenze - Il consiglio di amministrazione è di norma convocato dal presidente. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 48.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei consiglieri presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la por-

tata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Al consiglio di amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'assemblea dei soci;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, titoli e partecipazioni, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la società cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative;
- g) conferire procure sia generali che speciali ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- h) nominare, revocare direttori determinandone funzioni e retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- m) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati all'assemblea;
- o) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art.6 del presente statuto;
- p) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- q) deliberare l'apertura, la chiusura, il trasferimento di succursali, agenzie, rappresentanze;
- r) deliberare sull'istituzione e gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.

Art. 47 – Sostituzione degli amministratori - Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art 48 - Presidente - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previo autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società cooperativa e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente; in ulteriore assenza di quest'ultimo esse spettano al consigliere più anziano d'età.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 49 – Collegio sindacale - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la società cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, ai soci finanziatori.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli ammini-

stratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di inelleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII - Scioglimento e altre disposizioni

Art. 50 – Scioglimento - La società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della società cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge. La società cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 51 – Devoluzione del patrimonio - In caso di scioglimento della società cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, e i dividendi eventualmente maturati;
- d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Art. 52 – Clausola arbitrale - Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che dovessero insorgere tra la società cooperativa ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti che ha competenza sul luogo ove ha sede legale la società cooperativa. La nomina dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la società cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Art. 53 – Disposizioni finali - Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 28 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 29, 30, 31 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 51 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Approvato dall'Assemblea dei Soci
il 24 settembre 2005

a Cesena in Via Giardino, 30

alla presenza del notaio Paolo Giunchi

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Gustavo Rosso

Il Presidente del Collegio Sindacale Eldo Canducci

Registrato a Cesena il 30/09/05 - al N. 1664 - Mod. 1
Camera di Commercio di Forlì - depositato il 30/09/05